

# DIRETTIVA CONCERNENTE LA GESTIONE DELLA DISCRIMINAZIONE E DELLE MOLESTIE SESSUALI IN SENO AL PS SVIZZERO

## Scopo e campo d'applicazione

La presente direttiva disciplina la gestione della discriminazione e delle molestie sessuali in seno al PS Svizzero. La direttiva è applicabile a membri e simpatizzanti e riguarda il loro comportamento reciproco nonché nei rapporti con persone estranee. Per le collaboratrici e i collaboratori del PS Svizzero valgono le disposizioni previste dall'allegato 4 del CCL.

I principi definiti qui di seguito si applicano per analogia a tutte le forme di discriminazione, senza che debbano essere menzionate in modo specifico.

## Principi

Qualsiasi forma di molestia o discriminazione è fundamentalmente incompatibile con i valori difesi dal PS Svizzero. Il PS Svizzero ritiene che ogni essere umano abbia il diritto di vivere la propria vita senza subire molestie sessuali o discriminazioni di qualsiasi genere, indipendentemente dall'età, dal genere, dall'orientamento o dall'identità sessuale, da eventuali disabilità, dalla religione, dall'origine etnica o da altre caratteristiche.

Il PS Svizzero non tollera che le sue collaboratrici e i suoi collaboratori, i suoi membri o altre persone legate al partito vengano discriminati o molestati sessualmente o che manifestino simili comportamenti.

## Definizioni

Per "discriminazione" si intende qualsiasi comportamento sprezzante o ingiurioso o qualsiasi disparità di trattamento basati su età, origine, disabilità o religione. La discriminazione può assumere varie forme, tra cui ad esempio (enumerazione non esaustiva):

- battute sprezzanti sulle origini di una persona;
- un atteggiamento di indifferenza nei confronti di una persona disabile e dei suoi bisogni;
- l'esclusione di una persona da un'attività a causa della sua età.

Per "molestie sessuali" si intende qualsiasi comportamento a connotazione sessuale o qualsiasi altro comportamento fondato sull'identità di genere o sull'orientamento sessuale, che risulta indesiderato dalla persona che lo subisce e leda la sua dignità. **Determinante non è l'intenzione di chi compie l'atto, ma il modo in cui il comportamento è percepito dalla persona interessata, vale a dire se lo gradisce oppure no.** Le molestie sessuali possono assumere varie forme, tra cui ad esempio (enumerazione non esaustiva):

- osservazioni allusive o ambigue sull'aspetto fisico;
- osservazioni di natura sessista o barzellette su caratteristiche, comportamenti o orientamenti sessuali;
- il fatto di mostrare, esporre, distribuire o pubblicare materiale pornografico;
- inviti non desiderati;
- contatti fisici non desiderati;
- tentativi di approccio accompagnati da promesse di vantaggi o minacce di ritorsioni.



## Procedura

Chiunque si senta molestato sessualmente o discriminato, noti un comportamento di questo tipo o ne venga a conoscenza ricevendo una confidenza può rivolgersi allo sportello del PS Svizzero (v. infra). Le persone di fiducia dello sportello hanno il compito di sostenere le persone che si rivolgono a loro.

## Sportello del PS Svizzero

Il PS Svizzero istituisce uno sportello. Le persone di fiducia dello sportello del PS Svizzero sono raggiungibili per posta elettronica o per telefono. Il compito di queste persone consiste nel consigliare le persone interessate, nel fornire loro un sostegno specializzato e nel discutere insieme con loro il miglior modo di procedere. Le persone di fiducia non adottano alcuna misura che non sia stata concordata con la persona interessata. Esse soggiacciono all'obbligo del segreto. La persona interessata può adire le vie legali autonomamente in qualsiasi momento.

Lo sportello dispone di persone di fiducia di ogni sesso. Esse possono essere contattate in tedesco, francese e italiano. In caso di possibile conflitto di interessi, si ricusano e si fanno sostituire da una delle altre persone di fiducia.

*Approvata il 12 febbraio 2021 dalla Conferenza di coordinamento dei partiti cantonali.*